

Bruxelles, 31 gennaio 2008

Aiuti di Stato: la Commissione invita l'Italia a rispettare le sentenze della Corte sul recupero degli aiuti di Stato incompatibili

La Commissione europea ha formalmente chiesto all'Italia di eseguire due sentenze della Corte di giustizia europea (CGE) che ordinano il recupero di aiuti di Stato illegittimi e incompatibili. Sebbene le sentenze in questione risalgano al 2004 e al 2006, le autorità italiane non hanno ancora notificato alla Commissione il completamento del processo di recupero. Le richieste della Commissione sono state presentate sotto forma di pareri motivati, ossia la seconda fase della procedura di infrazione per mancata esecuzione di una sentenza della Corte (articolo 228 del trattato CE). Se l'Italia continua a non conformarsi alle decisioni della CGE, la Commissione può nuovamente adire la Corte di giustizia e chiedere l'imposizione di ammende fino al completo recupero degli aiuti, sotto forma di penalità di mora, somme forfettarie o entrambe (vedi anche [MEMO/05/482](#)).

Il commissario responsabile per la Concorrenza Neelie Kroes ha osservato: "Il recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili mira a ripristinare eque condizioni di concorrenza nel mercato unico. La Commissione adotterà tutte le misure necessarie per garantire che gli Stati membri adempiano ai loro obblighi di recupero e i tribunali nazionali hanno il dovere di non ostacolare tale processo".

Antefatto

Il 1° aprile 2004, nella causa C-99/02, la CGE dichiarava che l'Italia non aveva rispettato gli obblighi di recupero imposti dalla decisione della Commissione dell'11 maggio 1999 (vedi [IP/99/321](#)). La decisione riguardava misure di aiuto per la promozione dell'occupazione. Una parte degli aiuti era stata ritenuta incompatibile in quanto non adatta a conseguire l'obiettivo della creazione di posti di lavoro e doveva quindi essere recuperata presso i beneficiari. Oltre otto anni dopo la decisione della Commissione e tre anni dopo la sentenza della CGE, l'Italia non ha ancora comunicato alla Commissione se il recupero sia stato completato. In base a recenti informazioni fornite dalle autorità italiane, è stato recuperato solo lo 0,5% degli aiuti illegittimi e incompatibili.

La CGE ha adottato una decisione simile relativamente al recupero degli aiuti concessi a imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (la cosiddetta "causa municipalizzate", C-207/05). Sebbene la sentenza della CGE avesse ingiunto il recupero degli aiuti illegittimi nel giugno 2006, l'Italia non ha ancora informato la Commissione circa l'avvenuto completamento del recupero. L'inadempienza dell'Italia è soprattutto dovuta al fatto che alcune ingiunzioni di pagamento emesse dalle autorità italiane erano state sospese dai giudici nazionali.

La Commissione ritiene che le decisioni di sospensione e il mancato completamento da parte dell'Italia del recupero violino la legislazione comunitaria: la Corte aveva sancito già in precedenza (causa Scott, C-232/05) che i tribunali nazionali sono tenuti ad evitare qualsiasi provvedimento che possa ostacolare il processo di recupero immediato ed effettivo.

Contesto

La rigorosa posizione assunta dalla Commissione nei confronti degli Stati membri che non rispettano l'obbligo di recuperare gli aiuti illegittimi è perfettamente in linea con il piano di azione nel settore degli aiuti di Stato presentato nel giugno 2005 (vedi [IP/05/680](#)) e con la comunicazione sull'esecuzione delle decisioni di recupero (vedi [IP/07/1609](#)).

Per informazioni più generali sulle infrazioni si veda:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm